

SETTORE IVA

**OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
CHI È DENTRO E CHI È FUORI**

RIFERIMENTI

- Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015
- Artt. 10, 10-bis, 10-ter e 15, DL n. 119/2018
- Art. 1, commi 53, 54 e 56, Legge n. 145/2018

IN SINTESI

*Come noto a decorrere dall'1.1.2019 è scattato l'obbligo di fatturazione elettronica, fatta eccezione per le operazioni con l'estero, nonché per i contribuenti minimi, forfetari e agricoltori in regime di esonero IVA.*

*Con il Collegato alla Finanziaria 2019, successivamente modificato dalla Finanziaria 2019:*

- *l'esonero dall'obbligo della fattura elettronica è stato esteso ai soggetti che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali pari o inferiori a € 65.000. Al superamento di detto limite, la fattura (elettronica) va emessa per loro conto dall'acquirente / committente;*
- *è disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti ad inviare i dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



Con il DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, successivamente modificato dalla Finanziaria 2019, è stata **ampliata la platea di soggetti per i quali, a decorrere dall'1.1.2019, non scatta l'obbligo di emissione della fattura elettronica**, come di seguito illustrato.

### OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI

Come noto, ferma restando l'individuazione dei soggetti e delle operazioni per le quali sussiste / non sussiste l'obbligo di emettere la fattura in base a quanto disposto dal DPR n. 633/72, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 dispone che, a decorrere dall'1.1.2019, l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda

***“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.***

Conseguentemente, l'obbligo in esame **non riguarda le operazioni:**

- **con soggetti esteri** (UE / extraUE);
- **con soggetti identificati in Italia**, a seguito della modifica apportata dall'art. 15, comma 1, DL n. 119/2018;

ferma restando che, **previo accordo** delle parti, è **possibile emettere fattura elettronica** anche per le operazioni UE / extraUE.

In particolare, è previsto che per le operazioni con soggetti esteri il campo **“Codice Destinatario”** va compilato con il **codice convenzionale “XXXXXXX”**. Tale soluzione consente di **evitare l'invio dello spesometro estero**.

### CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETARI

Il citato comma 3 prevede inoltre che:

***“sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ... e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.***

Conseguentemente, i **contribuenti minimi / forfetari:**

- **non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica** per le cessioni / prestazioni effettuate;
- per gli acquisti / prestazioni ricevute **richiedono copia cartacea della fattura elettronica**, come previsto per gli acquirenti / committenti “privati”.

A tal fine spetta al contribuente minimo / forfettario comunicare al proprio fornitore l'applicazione del relativo regime affinché quest'ultimo non si comporti come con la generalità dei soggetti IVA (emissione della sola fattura elettronica senza fornitura della copia cartacea della stessa).

I soggetti in esame **possono comunque scegliere di emettere / ricevere fatture elettroniche**. In tal caso in capo agli stessi scatta anche l'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture emesse / ricevute in formato elettronico.

### CONTRIBUENTI IN REGIME EX LEGGE N. 398/91

L'art. 10, comma 01, DL n. 119/2018 ha disposto l'**esonero dall'obbligo di emettere la fattura elettronica** per i soggetti che:

- applicano il regime forfettario di cui alla **Legge n. 398/91** (ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche)

e

- **nel periodo d'imposta precedente** hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

Con riferimento all'esonero per il 2019 assumono pertanto rilevanza i proventi commerciali 2018.

In merito dovrà essere chiarito se anche ai fini in esame è applicabile quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2018, n. 18/E (Informativa SEAC [7.9.2018, n. 254](#)) per la verifica del rispetto del plafond di € 400.000 e per l'applicazione del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 da parte delle associazioni / società sportive dilettantistiche, in base alla quale, per l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale rilevano i corrispettivi percepiti nonché quelli fatturati (ancorché non ancora incassati).



In caso di **superamento** di detto limite, la **fattura elettronica** deve essere **emessa per loro conto dall'acquirente / committente** soggetto IVA.

In merito si rammenta che il **comma 02** dell'art. 10 in esame, riguardante la fatturazione dei contratti di sponsorizzazione / pubblicità, è stato **abrogato** dall'art. 1, comma 56, Finanziaria 2019.

Conseguentemente, anche al ricorrere di tali fattispecie trova applicazione la norma "generale" prevista per i soggetti in esame, in base alla quale fino a € 65.000 gli stessi non sono tenuti ad emettere fattura elettronica e superato tale limite la fattura (elettronica) va emessa per loro conto dall'acquirente / committente soggetto IVA.

Dal punto di vista operativo, **ai fini della compilazione della fattura elettronica** si rammenta che l'Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet ha chiarito che in caso di fattura emessa dall'acquirente / committente per conto del cedente / prestatore:

- **occorre valorizzare i blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente"** inserendo i dati identificativi del soggetto che emette la fattura ed indicando che l'emittente è il "Cessionario / committente";
- **non è necessario** predisporre ed inviare all'Agenzia delle Entrate alcuna **delega per l'emissione della fattura per conto terzi**.

#### ENTI NON COMMERCIALI

Con riferimento agli enti non commerciali va considerato che:

- se svolgono **esclusivamente attività istituzionale** non sono soggetti IVA e quindi sono **equiparati ai "privati"**. Come tali, sono identificati dal solo dal codice fiscale e pertanto:
  - non sono tenuti ad emettere fattura;
  - per gli acquisti, ricevono **copia cartacea** della fattura emessa dal cedente / prestatore, ferma restando la **possibilità di**:
    - **consultare / acquisire le fatture** d'acquisto elettroniche dalla **propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia** (previa apposita richiesta);
    - **comunicare al proprio fornitore un codice destinatario / indirizzo PEC** presso il quale ricevere le fatture elettroniche. In tal caso si evidenzia che l'ente, non essendo titolare di partita IVA, non può registrare il codice destinatario / indirizzo PEC nell'apposito registro dell'Agenzia;
- se svolgono **anche attività commerciale** sono soggetti IVA e pertanto **per le relative operazioni sono tenuti ad emettere fattura elettronica, fermo restando quanto sopra illustrato** con riferimento ai soggetti che applicano il regime di cui alla **Legge n. 398/91**.

Con riferimento alle **fatture d'acquisto**, per quelle relative all'attività istituzionale trova applicazione quanto indicato al punto precedente mentre per quelle relative all'attività commerciale trova applicazione "ordinariamente" la fatturazione elettronica.

Spetta all'ente scegliere la modalità con la quale mantenere separate le due sfere di attività. Ad esempio, è possibile decidere di:


- utilizzare il codice destinatario / indirizzo PEC soltanto per l'attività commerciale (con la possibilità di registrarlo nell'apposito registro dell'Agenzia delle Entrate), con consegna della copia cartacea delle fatture d'acquisto relative all'attività istituzionale (nelle quali è indicato il solo codice fiscale e non il codice destinatario / indirizzo PEC), da consultare / scaricare dall'area riservata del sito dell'Agenzia. In tal modo le fatture "arrivano" all'ente già separate;

ovvero

- utilizzare il codice destinatario / indirizzo PEC per tutte le fatture, comunicando ai fornitori dell'attività istituzionale di indicare il solo codice fiscale mentre a quelli dell'attività commerciale di indicare soltanto la partita IVA. In tal caso spetta all'ente, in fase di contabilizzazione, separare le fatture in base alla presenza del codice fiscale / partita IVA;

ovvero

- utilizzare un codice destinatario / indirizzo PEC diverso per ciascuna attività.



(\*) Fermo restando quanto disposto per i soggetti in regime ex Legge n. 398/91.

### SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL STS

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018, modificato dall'art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, ha disposto che, **per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**. In merito si rammenta che l'invio dei dati al STS riguarda:

- farmacie pubbliche e private / c.d. "parafarmacie";
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);
- medici e odontoiatri;
- iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all'Albo dei veterinari.



Preme evidenziare che tale disposizione:

- prevede che i soggetti in esame **non possono** emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
- riguardando le fatture i cui dati sono **da inviare al STS**, trova applicazione con riferimento alle **fatture a persone fisiche "privati"** relative a spese che possono essere dedotte / detratte nel mod. 730 / REDDITI.

Conseguentemente, **per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS** (ad esempio, visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad **emettere "ordinariamente" la fattura elettronica**;

- considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati.

## AGRICOLTORI

Gli agricoltori in regime IVA ordinario sono tenuti, come la generalità dei soggetti IVA, ad emettere / ricevere fattura elettronica.

L'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica riguarda gli agricoltori in regime di esonero IVA di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (volume d'affari non superiore a € 7.000), già esonerati dall'emissione della fattura (cartacea) e dagli ordinari adempimenti IVA, in capo ai quali è previsto solo l'obbligo di numerazione delle fatture di acquisto e delle fatture emesse (per loro conto dall'acquirente / committente).

Dall'1.1.2019, quindi, l'acquirente / committente deve emettere autofattura elettronica con riferimento ai beni / servizi acquistati da produttori agricoli esonerati, e deve consegnare al produttore agricolo esonerato una copia cartacea dell'autofattura emessa elettronicamente, annotando quest'ultima separatamente ai sensi dell'art. 25, DPR n. 633/72.

Con riferimento ai produttori agricoli, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- tenuto conto che le "autofatture" emesse dai committenti / acquirenti e le fatture di acquisto degli agricoltori in regime di esonero IVA transitano comunque dal SdI, **nessuna ulteriore emissione di fattura** va effettuata in caso di **fuoriuscita in corso d'anno dal regime di esonero IVA**;
- in caso di **fattura emessa dalla cooperativa agricola di conferimento per conto dei soci**:
  - al fine di rispettare la progressività delle fatture emesse, la cooperativa può emettere la fattura per ogni singolo socio **utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente** (ad esempio, 1/Cop\_\_, 2/Cop\_\_, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno **progressive per singolo socio**, e saranno **distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio** stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio, per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.);
  - la cooperativa deve **valorizzare i blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente"**, inserendo i **dati della cooperativa** e indicando che **l'emittente è il "Cessionario / committente"**;
  - considerato che la cooperativa agricola è la destinataria della fattura elettronica, la stessa **può inserire il proprio indirizzo telematico** come indirizzo del destinatario della fattura e trasmettere (tramite email o altro strumento ritenuto utile) un **duplicato del file XML** della fattura elettronica o una **copia in formato PDF** della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI) al socio, ricordando allo stesso che può consultare / scaricare la **fattura elettronica nella propria area riservata** del portale "*Fatture e Corrispettivi*", previa apposita richiesta.

■